|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA DI CONSULTAZIONE SCHEMA EOW MEMBRANE BITUMINOSE**  **LEGENDA**   1. Inserire nella colonna 2 le modifiche che si propongono all’articolato e agli allegati. 2. Le proposte di modifiche inserite nella colonna 2 devono essere motivate nella colonna 3 “Osservazioni/motivazioni”. 3. Trasmettere il file finale (via PEC) ai seguenti indirizzi mail: [DISS@pec.mite. gov.it](mailto:DISS@pec.mite.%20gov.it); [EC@pec.mite.gov.it](mailto:EC@pec.mite.gov.it). | | | |
| **Articolo di riferimento** | **Proposta di modifica/integrazione**  *(inserire proposte di modifica al testo dell’articolato, in maniera puntuale e concisa)* | **Osservazioni/motivazioni**  *(inserire osservazioni o motivazioni a supporto delle modifiche proposte; max. 150 parole)* | **Eventuali altre note**  *(max 10 parole)* |
| **Articolo 1**  **Oggetto e finalità**  1.Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di membrane bituminose, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), ed elencati in allegato 1, lettera a), cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di triturato di membrane bituminose provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. |  |  |  |
| 2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, lettera a), del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo. |  |  |  |
| **Articolo 2**  **Definizioni**  1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché le seguenti: |  |  |  |
| a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione; |  |  |  |
| b) “rifiuti di membrane bituminose”: rifiuti derivanti da attività di demolizione identificati con il codice EER 170302-Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301; |  |  |  |
| c) “triturato di membrane bituminose (TMB)”: i rifiuti di cui alla lettera b) che hanno cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; |  |  |  |
| d) “lotto di triturato di membrane bituminose”: un quantitativo non superiore a 150 metri cubi di triturato di membrane bituminose (TMB); |  |  |  |
| e) “produttore di triturato di membrane bituminose”: il gestore dell’impianto di recupero autorizzato per la produzione di triturato di membrane bituminose; |  |  |  |
| f) “dichiarazione di conformità”: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche del triturato di membrane bituminose; |  |  |  |
| g) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo. |  |  |  |
| **Articolo 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**  1. Ai fini dell’articolo 1, comma 1, e ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti di membrane bituminose, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “triturato di membrane bituminose” se sono conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1. |  |  |  |
| **Articolo 4**  **Scopi specifici di utilizzabilità**  1.Il triturato di membrane bituminose (TMB) è destinato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. |  |  |  |
| **Articolo 5**  **Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni**  1.In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di triturato di membrane bituminose è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). |  |  |  |
| 2.Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di triturato di membrane bituminose mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di triturato di membrane bituminose prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di triturato di membrane bituminose cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |  |  |  |
| 3.Il produttore di triturato di membrane bituminose (TMB) conserva per cinque anni dalla data dall’invio all’Autorità Competente, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. |  |  |  |
| 4.Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di triturato di membrane bituminose preleva un campione da ogni lotto di triturato di membrane bituminoso prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del triturato di membrane bituminose prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi. |  |  |  |
| **Articolo 6**  **Sistema di gestione**  1.Il produttore di triturato di membrane bituminose (TMB), eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio. |  |  |  |
| 2.Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4 relative all’obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. |  |  |  |
| **Articolo 7**  **Monitoraggio**  1.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il sistema ReCER (https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti di membrane bituminose di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. |  |  |  |
| **Articolo 8**  **Norme transitorie e finali**  1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di triturato di membrane bituminose, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. |  |  |  |
| 2. Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di triturato di membrane bituminose (TMB) operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Nel caso in cui, all’entrata in vigore del presente decreto, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di triturato di membrane bituminose operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo. |  |  |  |
| 3. Il triturato di membrane bituminose (TMB) prodotto fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 può continuare ad essere gestito nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. |  |  |  |
| 4. A seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, i produttori di triturato di membrane bituminose operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto. |  |  |  |
| 5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto. |  |  |  |
| **Allegato 1**  **(Articolo 3)** |  |  |  |
| **a) Rifiuti ammissibili**  Per la produzione di triturato di membrane bituminose (TMB) sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti identificati con il codice EER 170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici.  In via preferenziale, i rifiuti ammessi provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. |  |  |  |
| **b) Verifiche sui rifiuti in ingresso**  Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di triturato di membrane bituminose (TMB) includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore di triturato di membrane bituminose deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.  Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.  Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:  • esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento, al fine di riconoscere il materiale non conforme;  • controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, per garantire che ne sia stata correttamente esclusa la pericolosità;  • accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede allo scarico dei rifiuti identificando la presenza di eventuali rifiuti non conformi che verranno separati e pesati;  • pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso che verranno accettati per intero, o, in caso di presenza di rifiuti non conformi, accettati parzialmente e respinti al produttore con conseguente annotazione sul formulario di identificazione rifiuto;  • messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;  • movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di triturato di membrane bituminose realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;  • svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.  Fatti salvi gli obblighi sopra indicati, si riporta di seguito una misura specifica minima da implementare:  - L’area di messa in riserva non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di membrane bituminose con altri rifiuti di diversa natura o la contaminazione dell’ambiente circostante; a tal fine, può risultare idoneo l’uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta e il mantenimento di distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale con altri tipi di rifiuti. |  |  |  |
| **c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore**  Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti di membrane bituminose, come definiti dalla lettera b) dell’articolo 2 del presente regolamento, finalizzato alla produzione di triturato di membrane bituminose, avviene mediante fasi meccaniche, quali, a mero titolo esemplificativo:  • la macinazione,  • la vagliatura/ selezione granulometrica,  • la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.  Il processo di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 1 e 2. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.  Durante la fase di verifica di conformità del triturato di membrane bituminose, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.  Per l’intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l’impianto di trattamento all’interno del quale è stato prodotto, il triturato di membrane bituminose è depositato e movimentato all’interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. |  |  |  |
| **d) Requisiti di qualità del triturato di membrane bituminose (TMB)**  **d.1) Controlli sul triturato di membrane bituminose**  Specifiche:  -frequenza di campionamento: un campione di materiale per ogni lotto;  -Il prelievo di campioni è eseguito secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;  -le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio che, per gli accertamenti prescritti, applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025;  -per ogni lotto di triturato di membrane bituminose prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 1.  **Tabella 1-Parametri da ricercare e valori limite**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Parametro** | **U.M.** | **Limite massimo di concentrazione ammissibile** | | Amianto | mg/kg espressi come sostanza secca | 100 (1) | | benzo(a)antracene | mg.Kg-1 | 10 | | benzo(a)pirene | mg.Kg-1 | 10 | | benzo(b)fluorantene | mg.Kg- | 10 | | benzo(k)fluorantene | mg.Kg- | 10 | | benzo(g,h,i)perilene | mg.Kg- | 10 | | crisene | mg.Kg- | 50 | | dibenzo(a,e)pirene | mg.Kg- | 10 | | dibenzo(a,l)pirene | mg.Kg- | 10 | | dibenzo(a,i)pirene | mg.Kg- | 10 | | dibenzo(a,h)pirene | mg.Kg- | 10 | | dibenzo(a,h)antracene | mg.Kg- | 10 | | indenopirene | mg.Kg- | 5 | | pirene | mg.Kg- | 50 | | Sommatoria IPA da 25 a 34 (2) | mg/kg | 100 |   *(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.*  *(2) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* |  |  |  |
| **d.2) Test di cessione sul triturato di membrane bituminose (TMB)**  Specifiche:  -frequenza di campionamento: un campione di materiale per ogni lotto;  -Il prelievo di campioni è eseguito secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;  -le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio che, per gli accertamenti prescritti, applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025;  -preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione: appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2;  -per ogni lotto di triturato di membrane bituminose prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2.  **Tabella 2-Analiti da ricercare e valori limite**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Parametro** | **U.M.** | **Limite massimo di concentrazione ammissibile** | | Nitrati | mg/l NO3 | 50 | | Fluoruri | mg/l F | 1.5 | | Solfati | mg/l SO4 | 250 | | Cloruri | mg/l Cl | 100 | | Cianuri | μg/l Cn | 50 | | Bario | mg/l Ba | 1 | | Rame | mg/l Cu | 0.05 | | Zinco | mg/l Zn | 3 | | Berillio | μg/l Be | 10 | | Cobalto | μg/l Co | 250 | | Nichel | μg/l Ni | 10 | | Vanadio | μg/l V | 250 | | Arsenico | μg/l As | 50 | | Cadmio | μg/l Cd | 5 | | Cromo totale | μg/l Cr | 50 | | Piombo | μg/l Pb | 50 | | Selenio | μg/l Se | 10 | | Mercurio | μg/l Hg | 1 | | COD | mg/l | 30 | |  |  |  |
| **d.3) Caratteristiche prestazionali del triturato di membrane bituminose prodotto**  Specifiche:  -presenza di materie estranee: Max 1% in peso;  -normativa di riferimento per la consistenza del bitume e dei leganti bituminosi EN 1426;  -normativa di riferimento per la determinazione del punto di rammollimento del bitume e dei leganti bituminosi EN 1427. |  |  |  |
| **e) Verifiche sul triturato di membrane bituminose prodotto**  L’accertamento di conformità di cui alla lettera d) su un lotto di triturato di membrane bituminose (TMB) è effettuato da una organizzazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 e rispondente per gli accertamenti prescritti ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025.  **e.1) Specifiche per l’accertamento di conformità di cui alla lettera d):**  -l’accertamento di conformità del triturato di membrane bituminose (TMB) prodotto deve essere effettuato mediante il prelievo di un campione su ciascun lotto di triturato di membrane bituminoso (TMB) da sottoporre ad analisi;  -Il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;  -le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e rispondente per gli accertamenti prescritti ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025. |  |  |  |
| **Allegato 2**  **(Articolo 4)** |  |  |  |
| **Scopi specifici**  Il triturato di membrane bituminose (TMB) è utilizzato per la produzione di:   * miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); * miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; * membrane bituminose per coperture nel rispetto della norma EN 13707; * membrane bituminose per fondazioni nel rispetto della norma EN 13969; * membrane bituminose per coperture discontinue nel rispetto della norma EN 13859-1 e 13859-2; * membrane bituminose per barriera contro il vapore nel rispetto della norma EN 13970; * membrane bituminose per ponti e aree carrabili nel rispetto della norma EN 14695; * geotessili per usi nelle pavimentazioni e stratigrafie stradali nel rispetto della norma EN 15381. |  |  |  |
| **Allegato 3**  **(Articolo 5)** |  |  |  |
| **Dichiarazione di conformità (DDC)**  Allegato |  |  |  |